

AGENZIA. ENTRATE  
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N.  
298

Roma, 18 ottobre 2007

Oggetto: Istanza di interpello, articolo 11 legge  
27 luglio 2002, n. 212, - Conservazione su supporti informatici delle copie  
delle dichiarazioni da parte dei CAF. - Adempimenti correlati e termine per  
l'invio dell'impronta dell'archivio informatico

Con l'istanza di interpello di  
cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione del decreto ministeriale 23  
gennaio 2004, e' stato esposto il seguente

#### QUESITO

Il signor ALFA, in  
qualita' di coordinatore della ..... dei C.A.F. (di seguito, istante),  
espone che la principale attivita' dei C.A.F.-dipendenti consiste nel fornire  
servizi di assistenza fiscale ed elaborazione dati per la compilazione delle  
dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Unico).  
Espone inoltre che, in base al  
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al decreto ministeriale 31 maggio  
1999, n. 164, i C.A.F. sono tenuti alla conservazione delle copie delle  
dichiarazioni consegnate in originale ai contribuenti ed inviate  
telematicamente all'Amministrazione finanziaria.  
Considerato l'elevato numero  
di contribuenti che si rivolgono ai C.A.F.-dipendenti, l'assolvimento di tale  
obbligo di conservazione risulta particolarmente gravoso, soprattutto a causa  
dell'inadeguatezza degli spazi necessari per l'archiviazione delle  
dichiarazioni cartacee, che devono oltretutto essere sempre agevolmente  
reperibili in caso di verifiche da parte degli organi preposti.  
Dovendo  
adottare delle soluzioni alternative piu' funzionali rispetto alla  
conservazione delle copie delle dichiarazioni su supporto cartaceo, l'istante  
ritiene di avvalersi della facolta' di conservazione "anche su supporti  
informatici", prevista dall'articolo 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente  
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In tale prospettiva, l'istante e'  
dell'avviso che la copia conservata dal C.A.F. possa anche non riprodurre la  
sottoscrizione del contribuente, che deve invece essere apposta sull'originale  
consegnato al contribuente.  
Nel richiamare, quindi, il decreto ministeriale 23  
gennaio 2004, la deliberazione del C.N.I.P.A. n. 11 del 19 febbraio 2004 e la  
circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, l'istante chiede conferma della

correttezza della soluzione interpretativa di seguito proposta.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'istante, riferendosi implicitamente alla modulistica relativa all'anno di imposta 2005, sostiene che le scelte espresse dal contribuente nei modelli 730/1 (scheda di destinazione dell'8 per mille) e 730/1-bis (scheda di destinazione del 5 per mille) sono riportate obbligatoriamente nelle annotazioni del prospetto di liquidazione modello 730/3, e che il contribuente è in possesso delle schede originali. Ritiene quindi possibile sottoporre a conservazione sostitutiva unicamente il modello 730 base ed il prospetto di liquidazione modello 730/3 secondo una modalità articolata in quattro fasi, in cui il C.A.F. esegue distintamente le operazioni di seguito elencate.

Fase 1: elabora e stampa la dichiarazione e consegna l'originale al contribuente, che la sottoscrive e la conserva ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Fase 2: invia telematicamente la dichiarazione elaborata.

Fase 3:

crea una copia della dichiarazione su un documento informatico riportando i dati sul modello vigente. Tale documento può essere creato, alternativamente:

- . secondo le specifiche tecniche per la trasmissione telematica in formato file controllato tramite il programma reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate (file con estensione DCM);
- . in formato.pdf, con apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica (firma digitale) al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità.

I documenti informatici così redatti sono sottoposti al processo di conservazione disciplinato dal D.M. 23 gennaio 2004 e dalla deliberazione C.N.I.P.A. n. 11 del 2004, assicurando in ogni caso la possibilità - richiesta dall'articolo 3 del citato decreto - di estrarre informazioni in relazione al cognome, al nome, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.

Fase 4: invia all'Agenzia delle Entrate l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, la scrivente ha ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli desumibili dall'originaria istanza d'interpello. Pertanto, in data 23 maggio 2007 e' stata richiesta all'istante, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, una relazione volta a chiarire meglio la fase 3) della soluzione interpretativa prospettata, avuto particolare riguardo alle due modalita' con cui l'istante ritiene di dare esecuzione alla suddetta fase.

La relazione - pervenuta alla scrivente in data 22 giugno 2007 - precisa che, nell'ambito della prima modalita' (archiviazione su supporti informatici di copia delle dichiarazioni trasmesse) vi e' la "necessita' di disporre di un software che consenta di assemblare i dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria al modello conforme", laddove nell'ambito della seconda modalita' (creazione di una copia del modello 730 base e del 730/3 in formato standard pdf) "tale assemblaggio e' operato prima di iniziare l'iter della conservazione".

Dalle suddette precisazioni si evince che mentre in base alla prima modalita' la copia della dichiarazione e' creata conformemente al file trasmesso .Il'Amministrazione finanziaria, in base alla seconda modalita' la copia e' creata in pdf conformemente al modello 730 cartaceo, dopo la sua compilazione.